

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2417 DELLA COMMISSIONE**
del 17 novembre 2017

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di negoziazione per determinati derivati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 343 del 22.12.2017, pag. 48)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento delegato (UE) 2022/749 della Commissione dell'8 febbraio 2022	L 138	4	17.5.2022



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2417 DELLA
COMMISSIONE**

del 17 novembre 2017

**che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto
riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di
negoziazione per determinati derivati**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Derivati soggetti all'obbligo di negoziazione

I derivati di cui all'allegato sono soggetti all'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014.

I derivati di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato sono considerati come aventi una durata di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 o 30 anni se il periodo di tempo compreso fra la data in cui gli obblighi previsti dal contratto acquistano efficacia e la data di cessazione del contratto corrisponde a una delle durate indicate, più o meno cinque giorni.

Articolo 2

Date di decorrenza dell'obbligo di negoziazione

Per ciascuna categoria di controparti di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/2205 e all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/592, l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 diventa effettivo a decorrere da una delle seguenti date:

- a) 3 gennaio 2018; oppure, se posteriore,
- b) la data di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/2205 o all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/592 per la categoria di controparti in questione.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ **B**

ALLEGATO

Derivati soggetti all'obbligo di negoziazione

Tabella 1

Fixed-to-float interest rate swap denominati in EUR

Fixed-to-Float single currency interest rate swap – EUR EURIBOR 3 e 6M		
Valuta di regolamento	EUR	EUR
Tipo di avvio della negoziazione	Spot (T+2)	Spot (T+2)
Facoltatività	No	No
Durata (tenor)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30 anni	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 anni
Tipo nozionale	Nozionale costante	Nozionale costante
Gamba fissa		
Frequenza dei pagamenti	Annuale o semestrale	Annuale o semestrale
Convenzione sul conteggio dei giorni	30/360 o giorni effettivi/360	30/360 o giorni effettivi/360
Gamba variabile		
Indice di riferimento	EURIBOR 6M	EURIBOR 3M
Frequenza di revisione	Semestrale o trimestrale	Trimestrale
Convenzione sul conteggio dei giorni	Giorni effettivi/360	Giorni effettivi/360

▼ **M1**

▼B

Tabella 4
CDS su indici

Tipo	Sottotipo	Zona geografica	Indice di riferimento	Valuta di regolamento	Serie	Durata (tenor)
CDS su indici	Indice senza tranches	Europa	iTraxx Europe Main	EUR	Serie on-the-run Prima serie off-the-run	5 anni
CDS su indici	Indice senza tranches	Europa	iTraxx Europe Crossover	EUR	Serie on-the-run Prima serie off-the-run	5 anni